Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 81 del 22 marzo 1979

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA ROMA - Giovedì, 22 marzo 1979 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Ulteriori rettifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 2 marzo 1972 concernente le classi di abilitazione all'insegnamento secondario e le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante di arte applicata e di assistente nei licei artistici.

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1979.

Ulteriori rettifiche ed integrazioni al decreto ministeriale 2 marzo 1972 concernente le classi di abilitazione all'insegnamento secondario e le classi di concorso a cattedre e a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante di arte applicata e di assistente nei licei artistici.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1074;

Visto il decreto ministeriale 2 marzo 1972 (*Gazzetta Ufficiale* del 24 marzo 1972, n. 80), con il quale sono state approvate le nuove classi di abilitazione all'insegnamento secondario e le nuove classi di concorso a cattedre, e a posti di insegnante tecnico-pratico, di insegnante di arte applicata e di assistente nei licei artistici;

Visti il decreto ministeriale 9 dicembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* del 23 dicembre 1972, n. 332), e il decreto ministeriale 18 giugno 1974 (*Gazzetta Ufficiale* del 6 luglio 1974, n. 176), con il quale sono state apportate modifiche ed integrazioni al decreto precitato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, avente valore di legge ordinaria, contenente norme in materia di scuole aventi particolari finalità;

Visto il decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 13, convertito, con modificazioni, nella legge 30 marzo 1976, n. 88, sul riordinamento dei ruoli del personale docente, in particolare gli articoli 16 e 17;

Vista la legge 16 giugno 1977, n. 348, contenente modifiche di alcune norme sull'istituzione e l'ordinamento della scuola media statale;

Vista la legge 9 agosto 1978, n. 463;

Visti il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1960, n. 1222, che tra gli altri indirizzi specializzati dell'Istituto tecnico industriale, stabilisce gli orari e i programmi dell'indirizzo particolare della chimica nucleare, il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1970, n. 647, che istituisce l'indirizzo specializzato per le tecnologie alimentari negli istituti tecnici industriali in sostituzione dell'indirizzo per le industrie alimentari; il decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1977, n. 1270, che stabilisce i raggruppamenti di materie per gli indirizzi specializzati per ragioniere perito commerciale e programmatore e per perito per l'informatica;

Viste la legge 1° febbraio 1960, n. 67, la legge 6 dicembre 1971, n. 1076, la legge 29 novembre 1971, n. 1089, le quali prevedono l'equipollenza per « l'ammissione agli impieghi nella pubblica amministrazione » o « a tutti gli effetti », rispettivamente, delle lauree in scienze economico-marittime, in sociologia, in scienze economiche e bancarie, ed in scienze economiche, alla laurea in economia e commercio; la legge 28 dicembre 1977, n. 971, che prevede l'equipollenza « ai fini dell'ammissione ai pubblici impieghi » della laurea in scienze della produzione animale alla laurea in scienze agrarie; la legge 8 gennaio 1979, n. 10, che dichiara l'equipollenza alla laurea in economia e commercio delle lauree in economia politica, in economia aziendale, in scienze economiche e sociali, « ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi »;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1969, n. 768, concernente l'istituzione del corso di laurea in scienze bancarie e assicurative;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1970, n. 1009, concernente l'istituzione del corso di laurea in urbanistica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1970, n. 1192, concernente l'istituzione del corso di laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1971, n. 1329, approvante lo statuto della Università degli studi della Calabria, nel quale sono istituiti, tra gli altri, i nuovi corsi di laurea in ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale e in ingegneria delle tecnologie industriali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1972, n. 847, concernente il riordinamento didattico del corso di laurea in storia;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1973, n. 1068, istitutivo della Scuola superiore di paleografia e filologia musicale annessa all'Università degli studi di Pavia;

Esaminati i piani di studio dei corsi di laurea e di diploma previsti dai citati decreti;

Considerato che sono stati rilasciati i titoli di istruzione secondaria di 2° grado di maturità professionale per « tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo », per « tecnico delle industrie del mobile e dell'arredamento », per « tecnico delle industrie grafiche » e per « tecnico di laboratorio chimico-biologico » al termine dei corsi post-qualifica già istituiti in via sperimentale negli istituti professionali di Stato, con legge 27 ottobre 1969, n. 754;

Ritenuta la necessità di apportare ulteriori rettifiche e integrazioni al decreto ministeriale 2 marzo 1972, modificato ed integrato dai decreti ministeriali 9 dicembre 1972 e 18 giugno 1974, nonché alle tabelle annesse *A, B, C, D, E,* nel testo già modificato dai precitati decreti;

Udito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione;

Decreta:

Art. 1.

L'art. 4 del decreto ministeriale 2 marzo 1972 è così modificato:

« Coloro che nei concorsi a cattedre avranno ottenuto la votazione richiesta per l'abilitazione, saranno considerati abilitati per tutte le discipline contemplate dalla classe di abilitazione ed eventualmente dalla sezione aggiunta che, ai sensi della tabella *A* annessa al presente decreto, ammettono a dette classi di concorso ».

Art. 2.

Alla tabella *A* annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 sono apportate le seguenti rettifiche e integrazioni, rispetto al testo pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 24 marzo 1972, già parzialmente modificato dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 23 dicembre 1972, supplemento), e dal decreto ministeriale 18 giugno 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 6 luglio 1974, supplemento).

a) *Soppressione e istituzione di nuove classi di abilitazione.*

Per effetto della legge 30 marzo 1976, n. 88, la classe 26 « Educazione fisica » è soppressa. In suo luogo sono istituite le seguenti classi:

Classi di abilitazione 1	Titoli di ammissione 2	Diplomi di abilitazione 3	Insegnamenti per i quali è valida l'abilitazione 4	Classi di concorso a cattedre alle quali i diplomi danno adito 5
26. — Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado	Diploma degli istituti superiori di educazione fisica Agli esami sono ammessi anche *gli insegnanti incaricati* di educazione fisica che abbiano frequentato con profitto per almeno due anni gli istituti propedeutici di educazione fisica (i Collegi annessi alle cessate Accademie di educazione fisica di Roma ed Orvieto), o il corso di perfezionamento svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti dal Ministero della pubblica istruzione negli anni 1953, 1954 e 1955 in possesso dei requisiti di servizio di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 e coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità a conclusione dei corsi istituiti con la citata legge	Diploma di educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado	Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado	XXVIII. — Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione di 2° grado XXVIII-*bis*. — Educazione fisica nella scuola media (1)

(1) L'abilitazione per la classe 26 è titolo di ammissione anche per la classe di concorso XXVIII-*bis* se conseguita a seguito di concorsi, corsi od esami indetti anteriormente al 1° gennaio 1976 (legge 30 marzo 1976, n. 88).

Classi di abilitazione 1	Titoli di ammissione 2	Diplomi di abilitazione 3	Insegnamenti per i quali è valida l'abilitazione 4	Classi di concorso a cattedre alle quali i diplomi danno adito 5
26-*bis*. — Educazione fisica nella scuola media	Diploma degli istituti superiori di educazione fisica Agli esami sono ammessi anche gli insegnanti incaricati di educazione fisica che abbiano frequentato con profitto per almeno due anni gli istituti propedeutici di educazione fisica (i Collegi annessi alle cessate Accademie di educazione fisica di Roma e di Orvieto), o il corso di perfezionamento svoltosi a Torino nel 1942 o uno dei corsi di perfezionamento indetti dal Ministero della pubblica istruzione negli anni 1953, 1954 e 1955 in possesso dei requisiti di servizio di cui all'art. 1 della legge 30 dicembre 1960, n. 1727 e coloro che hanno conseguito l'attestato di idoneità a conclusione dei corsi istituiti con la citata legge	Diploma di educazione fisica nella scuola media	Educazione fisica nella scuola media	XXVIII-*bis*. — Educazione fisica nella scuola media

E' istituita la sezione 31-*c* « Tecnologia oculistica » secondo il prospetto qui di seguito riportato:

Classi di abilitazione 1	Titoli di ammissione 2	Diplomi di abilitazione 3	Insegnamenti per i quali è valida l'abilitazione 4	Classi di concorso a cattedre alle quali i diplomi danno adito 5
31-*c*. — Tecnologia oculistica 31 (1)	Laurea in medicina e chirurgia con specializzazione in oculistica	Diploma di igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia oculistica	Anatomia e fisiopatologia dell'occhio; esami optometrici; assistenza gabinetto optometrico; laboratorio misure optometriche	XXXVII-*bis*. — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia oculistica

(1) L'abilitazione per la classe 31 è valida per l'ammissione alla classe di concorso XXXVII-*bis* se conseguita con esami indetti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

La classe 32 - Informatica è soppressa. In suo luogo sono istituite le classi 32 e 32-*bis*, secondo i prospetti che seguono:

Classi di abilitazione 1	Titoli di ammissione 2	Diplomi di abilitazione 3	Insegnamenti per i quali è valida l'abilitazione 4	Classi di concorso a cattedre alle quali i diplomi danno adito 5
32. — Informatica gestionale	Laurea in: scienze della informazione; matematica; scienze matematiche; matematica e fisica; scienze fisiche e matematiche; economia e commercio; scienze economiche e commerciali; laurea in scienze statistiche	Diploma di informatica gestionale	Informatica e applicazioni negli istituti tecnici commerciali. Informatica e statistica aziendale negli istituti professionali	XXXIX. — Informatica gestionale XXXIX-*bis*. — Informatica industriale (1)

(1) L'abilitazione per la classe 32 è valida anche per l'ammissione alla classe di concorso XXXIX-*bis* se conseguita con esami indetti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Classi di abilitazione 1	Titoli di ammissione 2	Diplomi di abilitazione 3	Insegnamenti per i quali è valida l'abilitazione 4	Classi di concorso a cattedre alle quali i diplomi danno adito 5
32-*bis*. — Informatica industriale	Laurea in: ingegneria elettronica; scienze dell'informazione; fisica; matematica; scienze matematiche; matematica e fisica; scienze fisiche e matematiche	Diploma di informatica industriale	Elaboratori, programmazione e laboratorio; applicazioni degli elaboratori e complementi di fisica tecnica negli istituti tecnici industriali	XXXIX-*bis*. — Informatica industriale

Nella colonna 2 sono aggiunte le lauree indicate nel successivo paragrafo *b*).

Classi di abilitazione 1	Titoli di ammissione 2	Diplomi di abilitazione 3	Insegnamenti per i quali è valida l'abilitazione 4	Classi di concorso a cattedre alle quali i diplomi danno adito 5
33-*ter*. — Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca	Laurea in: lettere, filosofia, materie letterarie, pedagogia, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne (1)	Diploma di italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca	Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca	XLII. — Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca (2) *Avvertenza*: A norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, l'accesso alla classe XLII è riservato ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico italiano, e che dimostrino adeguata conoscenza della lingua tedesca, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni
33-*quater*. — Italiano (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua tedesca	Laurea in: lettere, filosofia, materie letterarie, pedagogia, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne (1)	Diploma di italiano (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua tedesca	Lingua e lettere italiane (seconda lingua) nei licei, negli istituti magistrali, tecnici e professionali in lingua tedesca	XLV. — Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua tedesca (3) *Avvertenza*: A norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, l'accesso alla classe XLV è riservato ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico italiano, e che dimostrino adeguata conoscenza della lingua di insegnamento tedesca nei modi previsti dalle vigenti disposizioni

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione purchè il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale di lingua e letteratura italiana.

(2) Dà adito alla classe di concorso XLII anche l'abilitazione per la classe 33, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

(3) Dà adito alla classe di concorso XLV anche l'abilitazione per la classe 33-*bis*, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

Classi di abilitazione 1	Titoli di ammissione 2	Diplomi di abilitazione 3	Insegnamenti per i quali è valida l'abilitazione 4	Classi di concorso a cattedre alle quali i diplomi danno adito 5
62-*quater*. — Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano	Laurea in: lettere, filosofia, materie letterarie, pedagogia, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne (1)	Diploma di tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano	Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano	XCII-*bis*. — Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano *Avvertenza*: A norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, l'accesso alla classe di concorso XCII-*bis* è riservato ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco e che dimostrino adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento italiana, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni
62-*quinquies*. — Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua italiana della provincia di Bolzano	Laurea in: lettere, filosofia, materie letterarie, pedagogia, lingue e letterature straniere, lingue e letterature straniere moderne (1)	Diploma di tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua italiana della provincia di Bolzano	Lingua e letteratura tedesca (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua italiana della provincia di Bolzano	XCII-*ter*. — Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua italiana della provincia di Bolzano *Avvertenza*: A norma dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, l'accesso alla classe di concorso XCII-*ter* è riservato ai cittadini appartenenti al gruppo linguistico tedesco, e che dimostrino adeguata conoscenza della lingua d'insegnamento italiana, nei modi previsti dalle vigenti disposizioni

(1) Dette lauree sono titoli di ammissione purchè il piano di studi seguito abbia compreso un corso pluriennale di lingua e letteratura tedesca.

b) *Parziali rettifiche e integrazioni.*

Classe 1. — *Aerotecnica e costruzioni aeronautiche.*

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli è aggiunta la laurea in « ingegneria aereospaziale »; in ultimo, in luogo di « provenienti dal servizio permanente effettivo » leggasi « già o in atto in servizio permanente effettivo ».

Classe 2. — *Applicazioni tecniche.*

Per effetto della legge 16 giugno 1977, n. 348, la denominazione della classe (colonna 1) è sostituita da « Educazione tecnica »; nella colonna 3 è indicato « Diploma di educazione tecnica » e nella colonna 4 è indicata « Educazione tecnica nella scuola media ». Per effetto della medesima legge sono abolite le sottoclassi I-Applicazioni tecniche maschili e II-Applicazioni tecniche femminili; conseguentemente nella colonna 5 è depennata l'indicazione della classe di concorso « III-Applicazioni tecniche maschili nella scuola media » e « II - Applicazioni tecniche femminili nella scuola media »: in loro luogo è indicata la classe « II - Educazione tecnica nella scuola media ».

Per effetto della legge 30 marzo 1976, n. 88, l'elencazione dei titoli (colonna 2) è depennata nella parte compresa tra « Fino a quando » e « equipollenza ». Sono aggiunte « laurea in urbanistica, laurea in scienze delle preparazioni alimentari »; è aggiunta anche l'indicazione della « laurea in scienze della produzione animale », dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie a norma della legge 28 dicembre 1977, n. 971. Nella colonna 3 è aggiunta l'indicazione dell'insegnamento « Educazione tecnica speciale nella scuola media per non vedenti ».

Classe 3. — *Arte mineraria.*

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli è aggiunta la laurea in « ingegneria meccanica (indirizzo minerario »

Classi 4, 5, 5-*bis*, 6, 6-*bis*, 6-*ter*, 6-*quater*, 6-*quinquies*, 6-*sexies*, 6-*septies*, 7, 7-*bis*, 17, 17-*bis*, 19 e 20.

Nella colonna 2, dopo « a diploma di maturità d'arte applicata... » è aggiunto « o a diploma di maestro d'arte » titolo già depennato con il decreto ministeriale 18 giugno 1974, con la indicazione della sezione già prevista per il precedente titolo e con nota: « purché conseguito entro il 6 luglio 1974, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 1974 ».

Classe 8. — *Chimica.*

Nella colonna 3 è depennato l'insegnamento negli istituti tecnici di « chimica generale, inorganica e organica ed esercitazioni ». Tra gli insegnamenti negli istituti professionali, dopo « chimica organica e biologica », sono aggiunti: « chimica inorganica, organica e biologica; chimica analitica bromatologica; analisi bromatologiche »; e dopo « laboratorio di analisi chimiche, strumentali e tecniche » è aggiunto « impianti chimici ».

Classe 9. — *Chimica agraria e scienze dell'alimentazione.*

Nella colonna 4, all'inizio dell'elenco degli insegnamenti è aggiunto « chimica generale, inorganica e organica ed esercitazioni », già impropriamente indicato nella classe 8, in corrispondenza della classe di concorso X — Chimiche e industrie agrarie. — Identica indicazione è apposta all'inizio dell'elenco degli insegnamenti negli istituti tecnici, in corrispondenza della classe di concorso LXXIII — Scienze dell'alimentazione. Di seguito, l'elenco medesimo è sostituito in: « complementi di biologia e microbiologia generale e applicata e laboratorio »; « merceologia — con nota (1) identica alla nota apposta per l'omonimo insegnamento negli istituti tecnici —; trasformazione e conservazione degli alimenti; chimica degli alimenti ed esercitazioni; scienza dell'alimentazione ed esercitazioni; chimica organica e degli alimenti e laboratorio negli istituti tecnici ».

Classe 11. — *Circolazione aerea, telecomunicazioni aeronautiche ed esercitazioni.*

Nella colonna 2 dei titoli di ammisisone, dopo « Ufficiale controllore della circolazione aerea », in luogo di « già in servizio permanente effettivo » leggasi « già o in atto in servizio permanente effettivo ».

Classe 12. — *Costruzioni navali e teoria della nave.*

Nella colonna 4, dopo « tecnologia meccanica negli istituti tecnici nautici » è aggiunto « e per le industrie navalmeccaniche ».

Classe 13. — *Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico.*

Nella colonna 2 è aggiunta l'indicazione della laurea in « ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale ».

Classe 15. — *Dattilografia, tecniche della duplicazione, calcolo a macchina e contabilità a macchina.*

Per effetto della legge 9 agosto 1978, n. 463, è depennata la nota (1) delle « avvertenze »: « Il corso è organizzato contemporaneamente a quello di stenografia in ogni sede con facoltà per il candidato di frequentarli congiuntamente ». Nella colonna 2 dei titoli di ammissione è aggiunto « maturità linguistica ».

Classe 16. — *Discipline e tecniche commerciali e aziendali.*

Nella colonna 2 sono aggiunte le lauree in « scienze economiche », in « sociologia » ed in « scienze economiche e sociali », in virtù delle rispettive equipollenze con la laurea in economia e commercio (leggi 29 novembre 1971, n. 1089, 6 dicembre 1971, n. 1076 e 8 gennaio 1979, n. 10). E' depennata l'indicazione, già erroneamente apposta, della laurea in « scienze statistiche e attuariali ».

Nella colonna 4, tra gli insegnamenti negli istituti professionali, dopo « Elementi di scienze dell'amministrazione, organizzazione del lavoro d'ufficio, tecnica e pratica amministrativa », è aggiunto « organizzazione aziendale ». In ultimo è aggiunto « Conduzione aziendale e contabilità aziendale negli istituti professionali di Stato per ciechi ».

Sezione 16-*a*. — *Discipline e tecniche turistiche e alberghiere.*

Nella colonna 2 è depennata l'indicazione della laurea in « scienze statistiche e attuariali ». Sono aggiunte le lauree in « scienze economiche », in « sociologia » ed in « scienze economiche e sociali », in virtù delle richiamate equipollenze di legge.

Classe 17. — *Discipline geometriche, architettoniche e arredamento.*

Nella colonna 4 è aggiunta l'indicazione, tra gli insegnamenti negli istituti d'arte: « Lavorazione artistica del mobile con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale ». E' aggiunto l'insegnamento nell'Istituto professionale per il marmo: « geometria descrittiva e sue applicazioni; disegno architettonico; rilievo dal vero ».

Classe 18. — *Discipline giuridiche ed economiche.*

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli di ammissione sono aggiunte le lauree in « sociologia », « scienze economiche », « economica politica », « economia aziendale », « scienze economiche e sociali », in virtù delle rispettive equipollenze con la laurea in economia e commercio (leggi precitate n. 1076 e n. 1089/71; n. 10/1979). Sono aggiunte ancora le lauree in « scienze statistiche e attuariali » ed in « scienze bancarie e assicurative ».

Nella colonna 4, all'elenco degli insegnamenti negli istituti professionali è aggiunto « Etica e legislazione professionali negli istituti professionali di Stato per ciechi ».

Classe 20. — *Discipline plastiche.*

Nella colonna 4, all'elenco degli insegnamenti negli istituti d'arte è aggiunto, dopo « decorazione plastica con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale », « decorazione plastica ed annessa gipsoteca con la direzione dei laboratori e l'insegnamento del relativo disegno professionale ». Per gli istituti professionali, in luogo di « Decorazione plastica e figura » leggasi « Decorazione, plastica e figura »; è aggiunto l'insegnamento nell'istituto professionale per il marmo « plastica di figura e di ornato, disegno di figura e di ornato », erroneamente non prima indicato.

Classe 21. — *Disegno.*

Per effetto della legge 30 marzo 1976, n. 88, l'elencazione dei titoli (colonna 2) è depennata nella parte compresa tra « Fino a quando » e « televisione ». E' aggiunto « Laurea in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo, purché congiunta a diploma di maturità artistica o a diploma di maturità d'arte applicata, o a diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o per tecnico della cinematografia e della televisione », con nota (1): « La laurea in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso le discipline fondamentali specifiche per l'indirizzo delle arti (teoria delle forme, semiologia delle arti, fenomenologia degli stili, storia delle arti) ».

Classe 22. — *Disegno tecnico.*

Nella colonna 4, dopo « Disegno », aggiungere la specificazione « negli istituti tecnici agrari ». E' aggiunta l'indicazione dell'insegnamento « Disegno professionale negli istituti professionali di Stato per ciechi ».

Sezione 22-*a.* — *Disegno tecnico e artistico.*

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli è aggiunta la laurea in « ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale ». Nella colonna 4, tra gli insegnamenti negli istituti tecnici, in luogo di « disegno tessile », leggasi « storia dell'arte ». Tra gli insegnamenti negli istituti professionali, dopo « Disegno applicato alle arti grafiche » è aggiunto « elementi di progettazione grafica, storia dell'arte grafica ».

Classe 23. — *Economia delle comunità.*

Nella colonna 2, in luogo di « d'istituto tecnico femminile », leggasi « di maturità tecnica femminile ».

Classe 25. — *Educazione artistica.*

Per effetto della legge 30 marzo 1976, n. 88, l'elencazione dei titoli (colonna 2) è depennata nella parte compresa tra « diploma di maturità artistica » e « televisione ». E' aggiunto « laurea in discipline delle arti della musica e dello spettacolo, purché congiunta a diploma di maturità artistica o a diploma di maturità d'arte applicata, o a diploma di maturità professionale per tecnico della grafica e della pubblicità o per tecnico della cinematografia e della televisione » con nota (1): « La laurea in disciplina delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione purché il piano di studio seguito abbia compreso le discipline fondamentali specifiche per l'indirizzo delle arti (teoria delle forme, semiologia delle arti, fenomenologia degli stili, storia delle arti) ».

Classe 27. — *Educazione musicale.*

Nella colonna 2 sono aggiunti i seguenti titoli « laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo » con nota (1): « La laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso le discipline fondamentali specifiche per l'indirizzo della musica (teoria musicale, semiologia della musica, elementi di armonia e contrappunto, storia della musica) »; e « diploma di paleografia e filologia musicale ».

Nella colonna 4 è aggiunto l'insegnamento precedentemente non indicato « strumento musicale negli istituti magistrali » con nota (1) « Per detto insegnamento è sempre richiesto il possesso del diploma relativo allo strumento ».

Classe 28. — *Elettronica.*

Nella colonna 4, all'elenco degli insegnamenti negli istituti tecnici dopo « radio-elettronica ed esercitazioni » è aggiunta la specificazione: « (non negli istituti tecnici nautici) ». All'elenco degli insegnamenti negli istituti professionali dopo « Elettrotecnica, elettronica e laboratorio », è aggiunto « elettrotecnica ed elettronica »; è depennata l'indicazione « elettrotecnica, elettronica e laboratorio », erroneamente ripetuta nel medesimo elenco; in luogo di « elettronica generale, radio-elettronica e video tecnica » leggasi « elettrotecnica, radio-elettronica e video tecnica »; in ultimo è aggiunto « tecnologia del telefono negli istituti professionali di Stato per ciechi ».

Classe 29. — *Elettrotecnica.*

Nella colonna 4 è aggiunto l'insegnamento di « elettrotecnica applicata e laboratorio »; in luogo di « elettrotecnica generale, nucleare, misure elettriche e laboratorio », leggasi « elettrotecnica generale, misure elettriche e laboratorio ».

Sezione 29-*a.* — *Impianti elettrici e costruzioni elettromeccaniche.*

Nella colonna 2 è aggiunta la laurea in « fisica ».

Nella colonna 4 è aggiunta l'indicazione degli insegnamenti: « Elettrotecnica ed esercitazioni; radioelettronica ed esercitazioni negli istituti tecnici nautici ».

Classe 31. — *Igiene, anatomia, fisiologia, patologia.*

Nella colonna 2 è aggiunta la laurea in « Chimica e tecnologie farmaceutiche ». Nella colonna 4, tra gli insegnamenti negli istituti professionali, dopo « Anatomia, ottica fisiologica e patologica », sono aggiunti « anatomia, biologia e fisiologia umana; biologia e fisiologia, microbiologia e biochimica, igiene; laboratorio di microbiologia, di analisi chimiche e bromatologiche »; prima della specificazione « negli istituti professionali » è aggiunta l'indicazione dell'insegnamento « biologia e fisiologia ». In ultimo sono aggiunti « Elementi di anatomia e fisiologia, elementi di patologia medica e soccorsi di urgenza, elementi di patologia chirurgica e traumatologica, elementi di igiene, gabinetto anatomico, negli istituti professionali di Stato per ciechi ». E' depennata l'indicazione dell'insegnamento « anatomia, ottica fisiologica e patologica ».

Sezione 31-*b*. — *Tecnologia radiologica.*

Nella colonna 4, all'inizio dell'elenco degli insegnamenti è aggiunto « Tecnologia ed apparecchiature radiologiche ».

Classi 32. — *Informatica gestionale* e 32-*bis*. — *Informatica industriale* di cui al precedente paragrafo *a*) del presente decreto.

Nella colonna 2, relativamente alla classe 32, all'elenco dei titoli di ammissione sono aggiunte le lauree in « scienze economico-marittime », in « sociologia », in « scienze economiche e bancarie », in « scienze economiche », in « economia politica », in « economia aziendale », in « scienze economiche e sociali », in virtù delle rispettive equipollenze con la laurea in economia e commercio (sopra richiamate leggi 1° febbraio 1960, n. 67, 6 dicembre 1971, n. 1076, 29 novembre 1971, n. 1089, 8 gennaio 1979, n. 10).

Per la classe 32-*bis*, all'elenco dei titoli di ammissione sono aggiunte le lauree in « ingegneria industriale con specializzazione elettronica o calcolatori elettronici » e « ingegneria aerospaziale ».

Classe 33. — *Italiano nella scuola media con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.*

La denominazione della classe (colonna 1) è sostituita da « Italiano nella scuola media con lingua d'insegnamento slovena ». Nella colonna 2 è aggiunta la laurea in « Lingue e letterature straniere moderne » con nota (1) che sostituisce precedente nota (1): « Dette lauree sono titoli di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso biennale di lingua e letteratura italiana ».

Nella colonna 3 è depennata l'indicazione « Diploma di italiano nella scuola media con lingua d'insegnamento tedesca ». Nella colonna 4 è depennato l'insegnamento « Italiano nella scuola media con lingua d'insegnamento tedesca » e la denominazione dell'altro insegnamento è modificata in « Italiano nella scuola media con lingua d'insegnamento slovena » (legge 16 giugno 1977, n. 348). Nella colonna 5 è depennata l'indicazione della classe di concorso « XLII - Italiano nella scuola media con lingua di insegnamento tedesca ».

Classe 33-*bis*. — *Italiano negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua di insegnamento diversa da quella italiana.*

La denominazione della classe (colonna 1) è sostituita da « Italiano negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua d'insegnamento slovena ». Nella colonna 2 è aggiunta la laurea in « lingue e letterature straniere moderne » con nota (1) identica a quella sopra riportata. Nella colonna 3 è depennata l'indicazione « Diploma di italiano negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua d'insegnamento tedesca ». Nella colonna 4 è depennato l'insegnamento « Lingue e lettere italiane nei licei, negli istituti magistrali, negli istituti tecnici e negli istituti professionali, con lingua d'insegnamento tedesca ».

Nella colonna 5 è depennata l'indicazione della classe di concorso « XLV - Lingue e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua di insegnamento tedesca ».

Classe 34. — *Lingua e letteratura straniera.*

Nella colonna 2 è aggiunta la laurea in « filologia e storia dell'Europa Orientale », non prima indicata per mera omissione materiale.

La nota (1) è sostituita dalla seguente: « Dette lauree sono titoli di ammissione limitatamente alle lingue seguite in corsi pluriennali universitari ».

Nella colonna 4 è aggiunta l'indicazione degli insegnamenti: « Complementi tecnici in lingua straniera negli istituti tecnici seconda la specificazione del relativo diploma di abilitazione. Conversazione tecnica in lingua straniera negli istituti professionali, secondo la specificazione del relativo diploma di abilitazione ».

Classe 35. — *Lingua straniera.*

Nella colonna 2 è aggiunta la laurea in « filologia e storia dell'Europa Orientale », non prima indicata per mera omissione materiale.

La nota (1) è sostituita dall'espressione sopra indicata in corrispondenza della classe 34.

Classe 36. — *Matematica applicata.*

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli di ammissione sono aggiunte le lauree in « sociologia », in « scienze economiche e bancarie », in « scienze economiche », in « economia politica », in « economia aziendale », in « scienze economiche e sociali », in virtù delle rispettive equipollenze con la laurea in economia e commercio (sopra richiamate leggi n. 1076/1971, n. 1089/1971 e n. 10/1979). Nella colonna 4, prima di « matematica applicata e statistica negli istituti professionali », è aggiunta « matematica applicata ».

Classe 37. — *Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.*

Per effetto della legge 16 giugno 1977, n. 348, la denominazione della classe (colonna 1) è sostituita da « Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali »; in conformità è mutata la denominazione del diploma (colonna 3), dell'insegnamento (colonna 4) e della classe di concorso (colonna 5). Nella colonna 2 sono aggiunte le lauree in « chimica e tecnologie farmaceutiche », « scienze agrarie », « scienze forestali », « scienze delle preparazioni alimentari »; è aggiunta anche l'indicazione della laurea « scienze della produzione animale » dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie a norma della legge 28 dicembre 1977, n. 971.

Classe 38. — *Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado.*

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli di ammissione è aggiunta la laurea in « storia » con la seguente nota (1): « La laurea in storia è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso di italiano ».

Sezione 38-*a.* — *Latino.*

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli di ammissione, è aggiunta la nota (4): « Dette lauree sono titoli di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso relativo alla lingua o letteratura latina ».

Sezione 38-*b.* — *Greco.*

Nella colonna 2, è aggiunta la nota (6): « La laurea in lettere è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso relativo alla lingua o letteratura greca ».

Classe 39. — *Materie letterarie nella scuola media.*

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli di ammissione sono aggiunte la laurea in « storia » con la seguente nota (1): « La laurea in storia è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso di italiano », e la laurea in « discipline delle arti, della musica e dello spettacolo » con la seguente nota (2): « La laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo é titolo di ammissione purché ii piano di studi seguito abbia compreso un corso di storia, tra gli insegnamenti fondamentali negli altri corsi di laurea delle Facoltà di lettere e filosofia, e di magistero, e un corso di geografia ».

Per effetto della legge 16 giugno 1977, n. 348, la denominazione dell'insegnamento indicata nella colonna (4) è modificata in « Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media »; la denominazione della classe di concorso XL (colonna 5) è modificata in « Italiano, storia ed educazione civica, geografia ».

Classe 40. — *Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.*

Nella colonna 2 è aggiunta la laurea in « storia ». Nella colonna 3 dei diplomi di abilitazione, nella colonna 4 degli insegnamenti per i quali è valida l'abilitazione, e nella colonna 5 delle classi di concorso corrispondenti, l'espressione « con lingua d'insegnamento tedesca » è rettificata in « in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine ».

Sezione 40-*a.* — *Latino.*

Nella denominazione della sezione (colonna 1) è aggiunta la specificazione « negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana ». Nella colonna 2 è aggiunta la seguente nota (5): « Dette lauree sono titoli di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso relativo alla lingua o letteratura latina ». Nelle colonne 3, 4 e 5 l'espressione « con lingua d'insegnamento tedesca » è rettificata in « in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine ».

Sezione 40-*b.* — *Greco.*

Nella denominazione della sezione (colonna 1) è aggiunta la specificazione « negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana ». Nella colonna 2 è aggiunta la seguente nota (3): « La laurea in lettere è titolo di ammissione, purché il piano di studi seguito abbia compreso almeno un corso relativo alla lingua o letteratura greca ». Nelle colonne 3, 4 e 5 l'espressione « con lingua d'insegnamento tedesca » è rettificata in « in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine ».

Classe 41. — *Materie letterarie nella scuola media con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.*

Nella colonna 2 sono aggiunte le lauree in « storia » e in « discipline delle arti, della musica e dello spettacolo » con nota (4): « La laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione purché il piano di studi seguito abbia compreso un corso di storia tra le discipline fondamentali nei corsi di laurea delle facoltà di lettere e filosofia, e di magistero, e un corso di geografia ». Nelle colonne 3, 4 e 5 l'espressione finale « con lingua d'insegnamento tedesca » è rettificata in « in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine ».

Per effetto della legge 16 giugno 1977, n. 348 la denominazione dell'insegnamento (colonna 4) e della classe di concorso XCII (colonna 5) è modificata in « Tedesco, storia ed educazione civica e geografia ». Parimenti la denominazione dell'insegnamento nelle scuole in lingua slovena (colonna 4) e della classe di concorso LXXVIII è modificata in « Sloveno, storia ed educazione civica e geografia ».

Classe 42. — *Meccanica, macchine e disegno.*

Nella colonna 2 sono aggiunte la lauree in « ingegneria delle tecnologie industriali » e in « ingegneria aerospaziale ». Nella colonna 4, tra gli insegnamenti negli istituti tecnici, in luogo di « termotecnica, macchine a fluido e laboratorio », leggasi « termotecnica; macchine a fluido e laboratorio ». Tra gli insegnamenti negli istituti professionali, dopo « meccanica applicata », è aggiunto « meccanica applicata all'autoveicolo, macchine termiche e laboratorio, tecnologia meccanica, tecnica della produzione, disegno ed esercitazioni ».

Sezione 42-*a*. — *Impianti industriali e disegno.*

Nella colonna 2 è aggiunta l'indicazione delle lauree in « ingegneria delle tecnologie industriali » e « ingegneria aerospaziale ».

Nella colonna 4, dopo « disegno tecnico negli istituti tecnici », è aggiunta la specificazione « per la fisica industriale ». All'elenco degli insegnamenti negli istituti professionali sono aggiunti: « macchine, tecnologia, impianti, organizzazione aziendale negli istituti professionali. Organizzazione aziendale negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato ».

Sezione 42-*b*. — *Termotecnica, impianti termotecnici e disegno.*

Nella colonna 2 è aggiunta l'indicazione della laurea in « ingegneria delle tecnologie industriali ». Dopo « disegno negli istituti tecnici », è aggiunta la specificazione « per la termotecnica ».

Sezione 42-*c*. — *Impianti metallurgici e disegno.*

Nella colonna 2 è aggiunta l'indicazione della laurea in « ingegneria delle tecnologie industriali ».

Nella colonna 4, all'elenco degli insegnamenti è aggiunta la specificazione « per la metallurgia ».

Sezione 42-*d*. — *Impianti di materie plastiche e cartiere e disegno.*

Nella colonna 2 è aggiunta l'indicazione della laurea in « ingegneria delle tecnologie industriali ».

Sezione 42-*e*. — *Impianti di concerie.*

Nella colonna 2 è aggiunta l'indicazione della laurea in « ingegneria delle tecnologie industriali ».

Classe 43. — *Merceologia grafica, tecnologia, impianti grafici e disegno.*

Nella colonna 4 è aggiunto l'insegnamento negli istituti professionali « tecnica della produzione ed economia aziendale ».

Classe 44. — *Mineralogia e geologia.*

Nella colonna 2 sono aggiunte le lauree in « ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale », « ingegneria meccanica (indirizzo minerario) ». Nella colonna 4 sono aggiunti gli insegnamenti « Fisica applicata e laboratorio negli istituti tecnici minerari ».

Classe 46. — *Navigazione aerea e metereologia aeronautica.*

Nella colonna 2 dei titoli di ammissione, l'espressione finale « già in servizio permanente effettivo » è rettificata in « già o in atto in servizio permanente effettivo ».

Classe 47. — *Navigazione, arte navale ed elementi di costruzioni navali.*

Nella colonna 2 dei titoli di ammissione, l'espressione finale « già in servizio permanente effettivo » è rettificata in « già o in atto in servizio permanente effettivo ».

Classe 49. — *Psicologia sociale e pubbliche relazioni.*

Nella colonna 4, all'elenco degli insegnamenti negli istituti professionali sono aggiunti: « psicologia e tecnica delle comunicazioni di massa, storia e tecnica dell'informazione; storia, sociologia e psicologia del turismo ».

Classe 49-*bis*. — *Scienze agrarie e tecniche di gestione aziendale.*

Nella colonna 4, all'inizio dell'elenco degli insegnamenti è aggiunto « agraria e computisteria rurale negli istituti magistrali ».

Classe 50. — *Scienze fisiche.*

E' depennata l'avvertenza in calce (*): « I corsi relativi alle classi di abilitazione per le scienze matematiche e le scienze fisiche possono essere organizzati congiuntamente ».

Nella colonna 4, nell'elenco degli insegnamenti negli istituti tecnici, è aggiunto, dopo « fisica applicata e laboratorio », « (non negli istituti tecnici minerari) »; è depennato l'insegnamento « applicazione degli elaboratori e complementi di fisica tecnica », compreso nella colonna 4 della classe di abilitazione 32-*bis*, istituita con il presente decreto (precedente paragrafo *a*). Tra gli insegnamenti negli istituti professionali, dopo « tecnologia ottica, elementi di chimica e laboratorio » è aggiunta l'indicazione « ottica; laboratorio di ottica e misure ».

Sezione 50-*a*. — *Matematica.*

Nella colonna 5, sono aggiunte le corrispondenti classi di concorso « XLVII - Matematica » e « XLVIII - Matematica applicata », erroneamente non prima indicate.

Classe 51. — *Scienze matematiche.*

E' depennata l'avvertenza sopra indicata in corrispondenza della classe 50.

Sezione 51-*a*. — *Fisica.*

Nella colonna 5 è aggiunta la corrispondente classe di concorso « XLVIII - Matematica applicata », erroneamente non prima indicata.

Classe 52. — *Scienze naturali, chimica e geografia.*

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli di ammissione è aggiunta l'indicazione della laurea in « scienze della produzione animale », dichiarata equipollente alla laurea in scienze agrarie a norma della legge 28 dicembre 1977, n. 971.

Nella colonna 4, all'elenco degli insegnamenti negli istituti professionali si aggiungono: « microbiologia speciale; tecnica microbiologica; microbiologia e biochimica; laboratorio di microbiologia, analisi chimiche e bromatologiche; biologia e fisiologia ». Agli insegnamenti negli istituti d'arte si aggiunge « chimica e laboratorio tecnologico », con la seguente nota (2): « Il diploma di scienze naturali, chimica e geografia dà adito all'insegnamento di chimica e laboratorio tecnologico negli istituti d'arte, nonché alla classe di concorso XCI, se conseguito al termine dei corsi abilitanti indetti con ordinanza ministeriale 6 maggio 1972 ». In conformità, nella colonna 5 è aggiunta la corrispondente classe di concorso « XCI - Tecnologia delle arti applicate », con la su indicata nota (2).

Classe 53. — *Scienze umane.*

Nella colonna 4, tra gli insegnamenti negli istituti professionali, è depennata « psicologia » erroneamente prima indicata ed è aggiunto « tecniche educative e di esplorazione ». In ultimo è aggiunto « Tecnica professionale nella sezione di qualifica per assistenti all'infanzia e nella sezione post-qualifica per assistenti per comunità infantili, negli istituti professionali femminili », insegnamento erroneamente non prima indicato.

Classe 54. — *Stenografia.*

Nella colonna 1 è depennata la nota (1), per effetto della legge 9 agosto 1978, n. 463; conseguentemente la nota (2) è modificata in (1). Nella colonna 2 è aggiunto il titolo « diploma di maturità linguistica ».

Classe 55. — *Stenografia nelle scuole di istruzione secondaria con lingua d'insegnamento diversa da quella italiana.*

Nella colonna 2 è aggiunto il titolo « diploma di maturità linguistica ». Tra gli insegnamenti indicati nella colonna 4 e nella classe di concorso LXXXII (colonna 5), l'espressione « con lingua d'insegnamento tedesca » è rettificata in « in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine ».

Classe 56. — *Storia dell'arte.*

Nella colonna 2, dopo « storia », è aggiunta la seguente nota (2): « Dette lauree sono titoli di ammissione purchè il piano di studi seguito abbia compreso un corso di storia dell'arte ». E' aggiunta la laurea in « discipline delle arti, della musica e dello spettacolo », con la seguente nota (3): « La laurea in discipline delle arti, della musica e dello spettacolo è titolo di ammissione purchè il piano di studi seguito abbia compreso le discipline fondamentali specifiche per l'indirizzo delle arti (teoria delle forme, semiologia delle arti, fenomenologia degli stili, storia delle arti).

Classe 58. — *Tecnologia fotografica e cinematografica.*

Nella colonna 4, nell'elenco degli insegnamenti negli istituti tecnici, in luogo di « merceologia chimica, ottica fotografica e laboratorio », leggasi « merceologia, chimica, ottica fotografica e laboratorio ». All'elenco degli insegnamenti negli istituti professionali, dopo « Tecnologia fotografica », sono aggiunti « chimica, chimica fotografica e laboratorio; tecnologia grafica e fotografica, elementi di impianti grafici; tecnica della produzione, elementi di economia aziendale ed esercitazioni pratiche ».

Classe 60. — *Tecnologia meccanica.*

Nella colonna 2 sono aggiunte le lauree in « ingegneria aerospaziale », e in « ingegneria delle tecnologie industriali ».

Nella colonna 4, all'elenco degli insegnamenti negli istituti tecnici è aggiunta l'indicazione di « disegno tecnico negli istituti tecnici per l'industria ottica ». All'elenco degli insegnamenti negli istituti professionali, dopo « laboratorio tecnologico, disegno tecnico ed impianti », si aggiungono « tecnologia del legno, costruzioni, meccanica, macchine; tecnologia, tecnica della produzione e laboratorio ».

Sezione 60-*a*. — *Tecnologia meccanica dell'orologeria.*

Nella colonna 2 sono aggiunte le lauree in « ingegneria aerospaziale » e in « ingegneria delle tecnologie industriali ».

Classe 61. — *Tecnologia tessile.*

Nella colonna 4, dopo « Analisi, composizione e fabbricazione delle maglie » è aggiunto « disegno tessile », insegnamento già impropriamente compreso nell'elenco relativo alla sezione 22-*a*.

Classe 62. — *Tecnologia delle arti applicate.*

Nell'elenco delle lauree (colonna 2), dopo « scienze naturali », è aggiunto « scienze biologiche », titolo già indicato nel decreto ministeriale 2 marzo 1972 ed erroneamente non riportato nel decreto ministeriale 18 giugno 1974. E' aggiunta l'indicazione della laurea in « scienze della produzione animale », equipollente alla laurea in scienze agrarie a norma della sopracitata legge n. 971.

Classe 63. — *Topografia.*

Nella colonna 2, all'elenco dei titoli è aggiunta l'indicazione delle lauree in « ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale » ed in « ingegneria delle tecnologie industriali ».

Nella colonna 4, l'elencazione degli insegnamenti è così rettificata: « Topografia, topografia e disegno negli istituti tecnici. Topografia, disegno e laboratorio; costruzioni e disegno; disegno tecnico negli istituti tecnici per l'industria mineraria ».

L'elenco delle classi di abilitazione è integrato dalle classi istituite di cui al paragrafo *a*) e modificato in conformità alle variazioni di cui al paragrafo *b*).

Art. 3.

Alla tabella *B*, annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 sono apportate le seguenti modifiche rispetto al testo pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 24 marzo 1972, già parzialmente modificato dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972 (*Gazzetta Ufficiale* n. 332 del 23 dicembre 1972, supplemento), e dal decreto ministeriale 18 giugno 1974 (*Gazzetta Ufficiale* n. 176 del 6 luglio 1974, supplemento).

a) *Soppressione e istituzione di nuove classi di concorso a cattedre.*

Per effetto della legge 30 marzo 1976, n. 88, la classe di concorso XXVIII - Educazione fisica è soppressa. In suo luogo sono istituite le seguenti classi:

Classi di concorso 1	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti 2	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto 3	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento 4
XXVIII. — Educazione fisica negli istituti e scuole di istruzione secondaria di 2° grado	E.F. - Educazione fisica	26	Classe E.F. — Educazione fisica
XXVIII-*bis*. — Educazione fisica nella scuola media	E.F. - Educazione fisica	26-*bis* 26 (1)	Classe E.F. — Educazione fisica

(1) L'abilitazione per la classe 26 è titolo di ammissione anche alla classe di concorso XXVIII-*bis*, se conseguita a seguito di concorsi, corsi od esami indetti anteriormente al 1° gennaio 1976 (legge 30 marzo 1976, n. 88).

E' istituita la classe di concorso XXXVII-*bis* « Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e tecnologia oculistica », secondo il prospetto qui di seguito indicato:

Classi di concorso 1	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti 2	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto 3	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento 4
XXXVII-*bis*. — Igiene, anatomia, fisiologia, patologia e fisiologia oculistica	—	31-*c* 31 (1)	—

(1) L'abilitazione per la classe 31 è valida per l'ammissione alla classe di concorso XXXVII-*bis*, se conseguita con esami indetti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

La classe XXXIX - Informatica è soppressa. In suo luogo sono istituite le classi XXXIX e XXXIX-*bis* indicate nei prospetti che seguono:

Classi di concorso	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento
1	2	3	4
XXXIX. — Informatica gestionale	—	32	—
XXXIX-*bis*. — Informatica industriale	—	32-*bis* 32 (1)	—

(1) L'abilitazione per la classe 32 è valida per l'ammissione alla classe di concorso XXXIX-*bis*, se conseguita con esami indetti anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto.

E' istituita la classe di concorso « LXXIX-*bis* - Stenografia Braille e dattilografia Braille negli istituti professionali di Stato per non vedenti », secondo il prospetto qui di seguito indicato:

Classi di concorso	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento
1	2	3	4
LXXIX-*bis*. — Stenografia Braille e dattilografia Braille negli istituti professionali di Stato per non vedenti	—	Specializzazione conseguita a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, congiuntamente a diploma di maturità classica o scientifica o magistrale o linguistica o artistica o tecnica o professionale o di arte applicata	—

Per gli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua d'insegnamento diversa da quella itaiana, sono istituite le seguenti altre classi di concorso:

Classi di concorso	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella A annessa al presente decreto	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento
1	2	3	4
LXXX-*bis*. — Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua di insegnamento slovena	—	15 + 55	Classe LVIII. — Dattilografia (1)
LXXX-*ter*. — Stenografia e dattilografia negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua tedesca, e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine	—	15 + 55	Classi LVI-*bis* + LVIII. — Stenografia nelle scuole secondarie in lingua tedesca e dattilografia *Avvertenza*: La classe LVI-*bis* è compresa nelle tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204, recante norme speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano

(1) Purchè congiunta all'abilitazione per la classe 55.

In attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, sono istituite le seguenti classi di concorso:

Classi di concorso	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento
1	2	3	4
XCII-*bis*. — Tedesco (seconda lingua) nella scuola media in lingua italiana della provincia di Bolzano	2-*c* (*) - Lingua tedesca	62-*quater* 35 (tedesco) (1) 41 (1)	Classe II *c*) (*). — Lingua tedesca Classe VII. — Lingua e letteratura tedesca (2) Tab. 6. — Lingua e letteratura straniera (tedesco) Tab. 7. — Lingua e letteratura straniera (tedesco) Tab. *A* IV. — Lingua e letteratura straniera (tedesco) Tab. *A* V. — Lingua e letteratura straniera (tedesco) Classe I-*bis*. — Materie letterarie in lingua tedesca (compresa nelle tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, numero 2204, recante norme speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano)
XCII-*ter*. — Tedesco (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua italiana della provincia di Bolzano	7 - Lingua e letteratura straniera *A*. V. - Lingua e letteratura straniera	62-*quinquies* 34 (tedesco) (3) 40 (3)	Classe VII. — Lingua e letteratura tedesca Tab. 7. — Lingua e letteratura straniera (tedesco) Tab. *A* V. — Lingua e letteratura straniera (tedesco) Classe I-*bis*. — Materie letterarie in lingua tedesca (compresa nelle tabelle approvate con decreto del Presidente della Repubblica 13 novembre 1963, n. 2204, recante norme speciali per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento nelle scuole in lingua tedesca della provincia di Bolzano)

(1) Le classi di abilitazione 35 (tedesco) e 41 danno adito alla classe di concorso XCII-*bis* se conseguite prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

(2) L'abilitazione è valida solo se conseguita in sessioni di esame indette entro il 15 agosto 1968.

(3) Le classi 34 (tedesco) e 40 danno adito alla classe di concorso XCII-*ter*, se conseguite prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

E' istituita infine la classe di concorso XCIII-*bis* - Vita di relazione negli istituti professionali di Stato per non vedenti, secondo il prospetto che qui di seguito si riporta:

Classi di concorso	Classi di concorso del precedente ordinamento dichiarate corrispondenti	Abilitazioni valide per l'ammissione ai concorsi	
		Abilitazioni di cui alla tabella *A* annessa al presente decreto	Abilitazioni di cui al precedente ordinamento
1	2	3	4
XCIII-*bis*. — Vita di relazione negli istituti professionali di Stato per non vedenti	—	Accertamento dei titoli professionali congiunto a specializzazione conseguita a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970	—

b) *Rettifiche ed integrazioni.*

Classe XIV. — « *Costruzioni, tecnologia delle costruzioni e disegno tecnico* ».

Nella colonna 4, dopo classe XXIII - « Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo », sono aggiunte « Classe XLIX - Disegno » e « Tab. *A* X - Disegno », abilitazioni impropriamente non prima indicate.

Classe XXIII. — *Disegno tecnico.*

Nella colonna 4, sopra « Classe L - Disegno di proiezioni e forme architettoniche », è aggiunta « Classe XLIX - Disegno », impropriamente non prima indicata. Successivamente alla precitata classe L è aggiunta « Tab. *A* X - Disegno ».

Classi XXIX. — *Educazione musicale negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado* e XXX-*Educazione musicale nella scuola media.*

Nelle avvertenze, è depennata l'espressione « di cui all'art. 7, comma tredicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 ».

Classe XL. — *Italiano, latino, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media.*

Per effetto della legge 16 giugno 1977, n. 348, la denominazione della classe (colonna 1), è sostituita da « Italiano, storia ed educazione civica, geografia nella scuola media ».

Classe XLII. — *Italiano nella scuola media con lingua d'insegnamento tedesca.*

Avuto riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116, la denominazione della classe è rettificata in « Italiano (seconda lingua) nella scuola media in lingua tedesca ».

Nella colonna 3, in luogo di « 33 » sono indicate « 33-*ter* » e « 33 » con la seguente nota (1): « L'abilitazione per la classe 33 è titolo di ammissione alla classe di concorso XLII, se conseguita anteriormente alla entrata in vigore del presente decreto ».

Classe XLV. — *Lingua e lettere italiane negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua tedesca.*

La denominazione della classe è rettificata (decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116) in « Lingua e lettere italiane (seconda lingua) negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua tedesca ». Nella colonna 3, in luogo di « 33-*bis* », sono indicate le classi di abilitazione: « 33-*quater* », « 33-*bis* » con nota (2): « L'abilitazione per la classe « 33-*bis* è titolo di ammissione alla classe di concorso XLV, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto »; e « 33 » con nota (3): « L'abilitazione per la classe 33 è titolo di ammissione alla classe di concorso XLV, se conseguita anteriormente all'entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 1974 ».

Classe XLVII. — *Matematica.*

Nella colonna 3 è aggiunta l'indicazione dell'abilitazione 50-*a*, erroneamente non prima indicata.

Classe L. — *Matematica, osservazioni ed elementi di scienze naturali.*

Per effetto della legge 16 giugno 1977, n. 348, la denominazione della classe (colonna 1) è sostituita da « Scienze matematiche, chimiche, fisiche e naturali ».

Nella colonna 4, tra « classe XIII-*b* - Matematica » e « classe XIV-*c* - Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene », sono aggiunte le abilitazioni: « classe XIV-*a* - Matematica, elementi di fisica e chimica » e « classe XIV-*b* - Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali e merceologia », non prima indicate per omissione materiale.

Classe LVII. — *Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado con lingua di insegnamento tedesca.*

La denominazione della classe è rettificata in « Materie letterarie negli istituti di istruzione secondaria di 2° grado in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine ».

Classe LVIII. — *Materie letterarie e latino nei licei e nell'istituto magistrale con lingua d'insegnamento tedesca.*

La denominazione è rettificata in « Materie letterarie e latino nei licei e negli istituti magistrali in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine ».

Classe LIX. — *Materie letterarie, latino e greco nel liceo classico con lingua d'insegnamento tedesca.*

La denominazione è rettificata in « Materie letterarie, latino e greco nei licei classici in lingua tedesca e con lingua di insegnamento tedesca delle località ladine ».

Classe LXXV. — *Scienze naturali, chimica e geografia* ».

Nella colonna 4 sono aggiunte le abilitazioni: « Classe XIV, sottoclasse *d*), scienze naturali e fisiche, merceologia nelle scuole tecniche commerciali e nelle scuole professionali femminili; Classe XIV, sottoclasse *e*), scienze fisiche e naturali, patologia vegetale, elementi di chimica e industrie agrarie nelle scuole tecniche agrarie », non prima indicate per omissione materiale.

Classe LXXVII. — *Scienze umane e storia.*

Nella colonna 3, è aggiunta la seguente proposizione « 53 + 38 o altra abilitazione equivalente del precedente ordinamento ».

Classe LXXVIII. — *Sloveno, latino, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media con lingua d'insegnamento slovena.*

Per effetto della legge 16 giugno 1977 n. 348, la denominazione della classe è modificata in « Sloveno, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media con lingua di insegnamento slovena ».

Classe LXXXVIII. — *Tecnologia meccanica.*

Nella colonna 2 è aggiunto « *E* VI - Disegno tecnico » erroneamente non prima indicato.

Nella colonna 4, dopo « Classe XXVII - Tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico » sono aggiunte le seguenti classi « Classe XXVIII - Disegno tecnico » e « Tab. *E* VI - Disegno tecnico », erroneamente non prima indicate.

Classe XCI. — *Tecnologia delle arti applicate.*

Nella colonna 3, è aggiunta la classe di abilitazione « 52 » con nota (1): « L'abilitazione per la classe 52 dà adito alla classe di concorso XCI, se conseguita al termine dei corsi indetti con ordinanza ministeriale 6 maggio 1972.

Classe XCII. — *Tedesco, latino, storia ed educazione civica, geografia nelle scuole medie con lingua d'insegnamento tedesca.*

Per effetto del decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973, n. 116 e della legge 16 giugno 1977, n. 348, la denominazione è modificata in « Tedesco, storia ed educazione civica e geografia nella scuola media in lingua tedesca e con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine ».

L'elenco delle classi di concorso è integrato dalle classi di cui al paragrafo *a*) e modificato in conformità alle variazioni di cui al paragrafo *b*).

Art. 4.

Alla tabella *C*, annessa al decreto ministeriale 2 marzo 1972 sono apportate le seguenti modifiche e integrazioni rispetto al testo pubblicato nel supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 24 marzo 1972, già parzialmente modificato dal decreto ministeriale 9 dicembre 1972 e dal decreto ministeriale 18 giugno 1974.

Classe I. — *Esercitazioni aeronautiche.*

Nella colonna 2 è aggiunta l'indicazione del posto « ufficio tecnico ».

E' istituita la classe di concorso « I-*bis* - Attività pratiche speciali » secondo il prospetto che segue:

Classi di concorso 1	Posti cui i concorsi danno adito 2	Titoli validi per l'ammissione ai concorsi 3
I-*bis*. — Attività pratiche speciali	Attività pratiche speciali nella scuola media per non vedenti	Purché congiunto a specializzazione a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970: diploma di geometra; di perito industriale, agrario, nautico o aeronautico, di maturità professionale del settore industriale o del settore agrario con esclusione di qualsiasi equipollenza; diploma di magistero professionale per la donna o di maturità tecnica femminile, o di maturità professionale del settore femminile con esclusione di qualsiasi equipollenza

E' istituita la classe di concorso « III-*quinquies* - Ufficio tecnico nell'istituto professionale per la ceramica », secondo il prospetto che segue:

Classi di concorso 1	Posti cui i concorsi danno adito 2	Titoli validi per l'ammissione ai concorsi 3
III-*quinquies*. — Ufficio tecnico nello istituto professionale per la ceramica	Ufficio tecnico nell'istituto professionale per la ceramica	Diploma di maturità professionale per tecnico delle lavorazioni ceramiche congiuntamente a un diploma di qualifica del settore ceramico

Classe XII. — *Esercitazioni di officina meccanica agricola o di macchine agricole.*

Nella colonna 3, è aggiunta l'indicazione del titolo « diploma di tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo ».

Classe XIV. — *Esercitazioni di tecnica di radiologia medica.*

Nella colonna 2 è depennata l'indicazione del posto « esercitazioni di fisica protezionistica ». Nella colonna 3 è depennata l'indicazione dei diplomi di « tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche » e di « perito industriale per la fisica industriale ».

Classe XVII. — *Esercitazioni di segreteria e amministrazione di albergo e portineria, pratica di agenzia.*

Nella colonna 2 la denominazione dell'insegnamento negli istituti tecnici per il turismo « pratica di agenzia ed esercitazioni tecniche » è rettificata in « Esercitazioni pratiche ».

Classe XVIII. — *Esercitazioni di teoria della nave e di costruzioni navali.*

Nella colonna 2 è aggiunto l'insegnamento di « Esercitazioni di tracciatura navale negli istituti professionali ».

Sono istituite le classi di concorso « XIX-*bis* - Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici » e « XIX-*ter* - Gabinetto fisioterapico », secondo i prospetti che seguono:

Classi di concorso 1	Posti cui i concorsi danno adito 2	Titoli validi per l'ammissione ai concorsi 3
XIX-*bis.* — Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici	Esercitazioni pratiche per centralinisti telefonici negli istituti professionali di Stato per ciechi	Purché congiunto a specializzazione conseguita a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970: diploma di perito industriale per le telecomunicazioni o di maturità professionale per tecnico delle industrie elettriche o elettroniche
XIX-*ter.* — Gabinetto fisioterapico	Tecnica ed esercitazioni pratiche di gabinetto fisioterapico negli istituti professionali di Stato per ciechi	Purché congiunto a specializzazione conseguita a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970: diploma di perito elettrotecnico o elettronico o di maturità professionale per tecnico delle industrie elettriche o elettroniche; diploma di massofisioterapista di cui all'art. 6 della legge 5 luglio 1961, n. 570

Classe XXI. — *Laboratorio di chimica e chimica industriale.*

Nella colonna 2, per il posto di « laboratorio di chimica negli istituti tecnici industriali » è depennata l'indicazione dell'indirizzo « industrie alimentari » ed è aggiunta l'indicazione dell'indirizzo « chimica nucleare »; per il « laboratorio di complementi di chimica ed elettrochimica » è aggiunta l'indicazione dell'indirizzo « tecnologie alimentari »; per il laboratorio di « analisi chimica generale e tecnica » è aggiunta l'indicazione dell'indirizzo « tecnologie alimentari »; è depennata l'indicazione del posto « laboratorio di chimica applicata e laboratorio di analisi tecniche negli istituti tecnici industriali (indirizzo industrie alimentari) »; per il posto di « laboratorio di analisi chimica » è aggiunta l'indicazione dell'indirizzo « chimica nucleare ». In ultimo, l'indicazione dei posti negli istituti tecnici « laboratorio di microbiologia industriale negli istituti tecnici industriali (indirizzo industrie alimentari); ufficio tecnico » è depennata; in suo luogo sono indicati « laboratorio di complementi di biologia, microbiologia generale ed applicata negli istituti tecnici industriali (indirizzo tecnologie alimentari); laboratorio di chimica organica e degli alimenti negli istituti tecnici industriali (indirizzo tecnologie alimentari) ».

Nell'elenco dei posti negli istituti professionali, dopo « chimica organica e preparazioni » è aggiunto « laboratorio di microbiologia, analisi chimiche e bromatologiche »; in ultimo, in luogo di « addetto all'ufficio tecnico ed al laboratorio tecnologico », leggasi « addetto all'ufficio tecnico negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato ».

Nella colonna 3, tra i titoli di studio, in luogo di « le industrie alimentari » leggasi « le industrie alimentari e le tecnologie alimentari ». E' aggiunto il « diploma di tecnico di laboratorio chimico-biologico ».

Sono istituite le classi di concorso « XXI-*ter* - Laboratorio per le industrie ceramiche » e « XXI-*quater* - Laboratorio di progettazione tecnica per la ceramica », secondo i prospetti che seguono:

Classi di concorso 1	Posti cui i concorsi danno adito 2	Titoli validi per l'ammissione ai concorsi 3
XXI-*ter.* — Laboratorio per le industrie ceramiche	Assistente al laboratorio di ceramica industriale; assistente al laboratorio di analisi strumentali e tecniche delle lavorazioni ceramiche; assistente al laboratorio di chimica applicata e assistente al laboratorio di tecnologia ceramica nell'istituto professionale per la ceramica	Diploma di maturità professionale per chimico delle industrie ceramiche
XXI-*quater.* — Laboratorio di progettazione tecnica per la ceramica	Assistente al laboratorio di progettazione tecnica; assistente al laboratorio di tecnica delle lavorazioni ceramiche nell'istituto professionale per la ceramica	Diploma di maturità professionale per tecnico delle lavorazioni ceramiche

Classe XXII. — *Laboratorio di elettronica e reparti di lavorazione.*

Nella colonna 3, nell'elenco dei posti negli istituti professionali, in luogo di « addetto all'ufficio tecnico ed al laboratorio tecnologico » leggasi « addetto all'ufficio tecnico ».

Classe XXIII. — *Laboratorio di elettrotecnica.*

Nella colonna 2, per il posto di « laboratorio di elettrotecnica negli istituti tecnici industriali » è aggiunta l'indicazione dell'indirizzo « tecnologie alimentari ».

Nell'elenco dei posti negli istituti professionali, in luogo di « addetto all'ufficio tecnico ed al laboratorio tecnologico », leggasi « addetto all'ufficio tecnico negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato ».

Classe XXIV. — *Laboratorio di fisica atomica e nucleare e strumentazione.*

Nella colonna 2 è aggiunta l'indicazione del posto « Esercitazioni di fisica protezionistica negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato », già impropriamente compreso nella classe XIV. Nella colonna 3 è aggiunta l'indicazione dei titoli « diploma di perito industriale per la fisica industriale; diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie elettriche ed elettroniche.

Classe XXV. — *Laboratorio di fisica e fisica applicata.*

Nella colonna 2, al 14° rigo, è depennata l'indicazione degli indirizzi « industrie alimentari, industria mineraria » e in loro luogo è aggiunto « tecnologie alimentari ». Nell'elenco dei posti negli istituti professionali è depennata « esercitazioni pratiche di ottica negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato »; in luogo di « addetto all'ufficio tecnico ed al laboratorio tecnologico » leggasi « addetto all'ufficio tecnico negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato ».

E' istituita la classe di concorso « XXV-*bis* - Esercitazioni pratiche di ottica » secondo il prospetto che segue:

Classi di concorso 1	Posti cui i concorsi danno adito 2	Titoli validi per l'ammissione ai concorsi 3
XXV-*bis*. — Esercitazioni pratiche di ottica	Esercitazioni pratiche di ottica negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato	Diploma di perito industriale per l'industria ottica; diploma di maturità professionale per ottici, congiuntamente a diploma di qualifica di ottico rilasciato da istituto professionale

Classe XXVII. — *Laboratorio di macchine a fluido.*

Nella colonna 3 è aggiunto il titolo « maturità professionale per tecnico dell'industrie meccaniche e dell'autoveicolo ».

Classe XXVIII. — *Laboratorio di meccanica e tecnologia e reparti di lavorazione.*

Nella colonna 2 è depennata l'indicazione dell'indirizzo « industrie alimentari » e dopo « ... termotecnica » è aggiunto « laboratorio di tecnologie ed impianti alimentari negli istituti tecnici industriali (indirizzo tecnologie alimentari) »; nell'elenco dei posti negli istituti professionali, in luogo di « addetto all'ufficio tecnico ed al laboratorio tecnologico », leggasi « addetto all'ufficio tecnico », dopo « esercitazioni siderurgiche ». Nella colonna 3 è aggiunta l'indicazione dei diplomi di « perito industriale per le industrie alimentari o le tecnologie alimentari », « aspirante alla direzione di macchine di navi mercantili », e « maturità professionale per tecnico delle industrie meccaniche e dell'autoveicolo ».

E' istituita la classe di concorso « XXVIII-*bis* - Laboratorio e reparti di lavorazione del legno », secondo il prospetto che segue:

Classi di concorso 1	Posti cui i concorsi danno adito 2	Titoli validi per l'ammissione ai concorsi 3
XXVIII-*bis*. — Laboratorio e reparti di lavorazione del legno	Laboratorio tecnologico per il legno; esercitazioni nei reparti di lavorazione per il legno	Diploma di maturità professionale per tecnico dell'industria del mobile e dell'arredamento

Classe XXXI. — *Laboratorio di tecnologia tessile, maglieria, officina tessile, filateria e tessitura, reparti di tecnologia maglieria.*

Nella colonna 2, nell'elenco dei posti negli istituti professionali, in luogo di « addetto all'ufficio tecnico ed al laboratorio tecnologico », leggasi « addetto all'ufficio tecnico negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato ». Nella colonna 3 è aggiunta l'indicazione del diploma di « perito industriale per l'industria tintoria ».

Classe XXXII. — *Laboratorio e reparti di lavorazione per le arti grafiche.*

Nella colonna 2 l'elenco dei posti negli istituti professionali è così rettificato: « Laboratorio di fotoincisione, laboratorio di riproduzione fotografica e fotoritocco; stampa, laboratorio fotoritocco; laboratorio di fotolitografia, riproduzione fotografica; composizione, fotolitografia, prove di stampa; altri metodi di stampa; esercitazioni di allestimento stampati; composizione a mano e montaggi, composizione ed impaginazione; esercitazioni di composizione meccanica, esercitazioni di legatoria, trattamenti della forma negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato ».

Nella colonna 3 è aggiunto il titolo « diploma di maturità professionale per tecnico delle industrie grafiche ».

Classe XXXIII. — *Laboratorio e reparti di lavorazione per l'industria mineraria.*

Nella colonna 2, dopo « arricchimento dei minerali », è aggiunta l'indicazione del posto « laboratorio di fisica applicata ». In ultimo è aggiunto « laboratorio di topografia e disegno negli istituti tecnici industriali (indirizzo industrie minerarie), la cui indicazione è depennata dalla colonna 2 della classe XXXIV - Laboratorio tecnologico per l'edilizia ed esercitazioni di topografia.

E' istituita la classe di concorso: « XXXIV-*quinquies* - Massochinesiterapia » secondo il prospetto che segue:

Classi di concorso 1	Posti cui i concorsi danno adito 2	Titoli validi per l'ammissione ai concorsi 3
XXXIV-*quinquies.* — Massochinesiterapia	Tecnica ed esercitazioni pratiche di massochinesiterapia negli istituti professionali di Stato per ciechi	Purché congiunto a specializzazione conseguita a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970: diploma di qualifica per fisiochinesiterapista o per terapista della riabilitazione congiuntamente a un diploma di istruzione secondaria di 2° grado; diploma di massofisioterapista di cui all'art. 6 della legge 5 luglio 1961, n. 570

Classe XXXV. — *Reparti di lavorazione per le arti fotografiche e cinematografiche.*

Nella colonna 2, nell'elenco dei posti negli istituti professionali, in luogo di « addetto all'ufficio tecnico ed al laboratorio tecnologico » leggasi « addetto all'ufficio tecnico negli istituti professionali per l'industria e l'artigianato ».

Alla tabella *D* delle classi di concorso a posti di insegnante d'arte applicata negli istituti d'arte, nel testo modificato dal decreto ministeriale 18 giugno 1974, sono apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni.

Nella colonna 3, elencante i titoli validi per l'ammissione, l'espressione « Accertamento dei titoli professionali ai sensi dell'art. 9 della legge 6 dicembre 1971, n. 1074 » è sostituita da « Accertamento dei titoli professionali e artistici nei modi previsti dalle vigenti disposizioni ».

Classi II, III, VI, VII, IX, X, XII, XX, XXVI, XXVII, LI.

Nella colonna 3, dopo « a diploma di maturità d'arte applicata... », è aggiunto « o a diploma di maestro d'arte » con l'indicazione della sezione prevista per il precedente titolo, e con nota: « purchè conseguito entro il 6 luglio 1974, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 1974 ».

Classe XVII. — *Arte della formatura e stucchi.*

Nell'elenco dei posti (colonna 2), dopo « formatura e stucchi », è aggiunto « formatura dei calchi in gesso ».

Classe XXXVI. — *Arte della microfusione.*

Nell'elenco dei posti (colonna 2), è aggiunta l'indicazione di « smalti su metalli; smalti ».

Alla tabella *E,* delle classi di concorso a posti di assistente nei licei artistici, nel testo modificato dal decreto ministeriale 18 giugno 1974, sono apportate le seguenti rettifiche ed integrazioni.

Classe I. — *Assistenza alla cattedra di figura e ornato modellato* e classe II. — *Assistenza alla cattedra di figura disegnata; ornato disegnato.*

Nella colonna 3, elencante i titoli validi per l'ammissione, dopo « al diploma di maturità d'arte applicata » è aggiunto « o a diploma di maestro d'arte », titolo già depennato con il decreto ministeriale 18 giugno 1974, con nota (1): « purchè conseguito entro il 6 luglio 1974, data di entrata in vigore del decreto ministeriale 18 giugno 1974 ».

Classe III. — *Assistenza alla cattedra di disegno geometrico, prospettiva ed elementi di architettura.*

Nella colonna 3, dopo « diploma di arte applicata » è depennata la specificazione « della sezione di disegno di architettura e di arredamento », ed è aggiunta l'indicazione « o a diploma di maestro d'arte » con nota identica alla sopraespressa nota (1).

E' istituita la classe IV « Assistenza alla cattedra di anatomia artistica » secondo il prospetto che segue:

Classi di concorso 1	Posti cui i concorsi danno adito 2	Titoli validi per l'ammissione ai concorsi 3
Assistenza alla cattedra di anatomia artistica	Assistente alla cattedra di anatomia artistica nei licei artistici	Diploma di accademia di belle arti del corso di pittura o del corso di scultura o del corso di decorazione, purché congiunto a diploma di maturità artistica

Gli elenchi delle classi di concorso sono integrati in conformità.

Roma, addì 22 febbraio 1979

Il Ministro: PEDINI

(1796)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

(9651040/1) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.